

# COMUNE DI GAVORRANO PROVINCIA DI GROSSETO

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 63 del 22-12-2023

### OGGETTO:

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.LGS. 19/08/2016, N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2022

L'anno **duemilaventitre** e questo giorno **ventidue** del mese di **Dicembre**, alle ore **09:31** nella Sala delle adunanze della Sede Comunale, è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il Sindaco, Dott.ssa Stefania Ulivieri.

	Presente	Assente
ULIVIERI STEFANIA	X	
TONINI DANIELE	X	
MONDEI FRANCESCA	X	
BORGHI MASSIMO	X	
QUERCI GIULIO	X	
MARISCA CATERINA	X	
SCAPIN PATRIZIA	X	
BRUNETTI SIMON	X	
BARTOLOZZI BERNARDINI ANDREA		X
MAULE ANDREA	X	
SIGNORI GIACOMO		X
VITAGLIANO CHIARA	X	
ASUNI CLAUDIO	X	

PRESENTI	N. 11
ASSENTI	N. 2

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, Dott.ssa FUGAZZOTTO VIVIANA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

#### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

# SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI RAGIONERIA, CONTABILITA' ED ECONOMATO

N° 2023/93

**OGGETTO**: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.LGS. 19/08/2016, N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2022

Sindaco: "revisione periodica delle partecipazioni ex articolo 20, decreto legislativo 19/8/2016 numero 175 ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2022. Allora io qui, questo dipende purtroppo dal problema abbiamo avuto, il Far Maremma ha mandato una nota che è escluso dalla ricognizione della revisione periodica delle partecipate ai sensi dell'articolo 26 del Testo Unico delle società partecipate e, purtroppo la PEC è stata scaricata in ritardo, quindi chiederei come emendamento di togliere dalla deliberazione la ricognizione del Far Maremma perché non rientra fra la revisione periodica delle partecipazioni, come nota del MEF e come nota del Far Maremma, che è pervenuta però in data successiva, è stata inviata però per il blocco delle PEC, il problema informatico e dell'hacker che abbiamo avuto è arrivata in ritardo, quindi chiederei di togliere Far Maremma dalla deliberazione dicendo che è esclusa come da nota del Far maremma, che ho qui, a seguito delle indicazioni del MEF. Possiamo mettere a votazione questo emendamento? Prego"

Capogruppo Maule: "Allora sì, soltanto una cortesia, perché oltre alla proposta di delibera c'è anche una relazione tecnica allegata, quindi chiediamo come Gruppo consiliare, mettiamo agli atti che ci occorre che poi ci venga rinviata anche la relazione aggiornata"

**Sindaco**: "Sì relazione e delibera. Invece per l'elenco delle partecipazioni quello è un elenco puro ed è giusto. Quindi posso mettere a votazione l'emendamento che viene eliminata la ricognizione del Far Maremma sia dalla relazione che dal corpo della delibera?"

Viene votato l'emendamento: Votanti 11 Favorevoli 8 Astenuti 3 (Maule, Vitagliano, Asuni) Emendamento approvato.

Sindaco: "Allora vado alla spiegazione del punto. I comuni come sapete, non possono mantenere partecipazioni anche di minoranza in società che hanno per oggetto l'attività di beni e servizi se non sono strettamente necessarie allo svolgimento delle finalità istituzionali. Gli Enti locali sono tenuti a intervenire, quindi mediante o l'alienazione o altre operazioni di razionalizzazione che può essere una fusione o una scissione, nei casi in cui non vengono rispettati i requisiti previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo. Quindi non convenienza economica, sostenibilità finanziaria, non compatibilità in termini di efficacia ed efficienza e una convenienza rispetto alla gestione esternalizzazione del servizio. In questi casi è tenuto a intervenire. Allora non è stato chiesto il parere del revisore perché in effetti si riconfermano gli esiti della ricognizione dell'anno 2022. Per quanto riguarda l'Acquedotto del Fiora, di cui il comune di Gavorrano detiene una partecipazione dell'1,16% ed è una società a capitale misto, si propone il mantenimento anche perché Acquedotto del Fiora ha un contratto di 25 anni più cinque, quindi fino al 31/12/2023, e con la concessione da parte dell'ATO 6 Ombrone, della gestione delle acque e delle e delle fognature. Per quanto riguarda Coseca liquidazione, che è una società ha interamente pubblica, di cui il Comune di Gavorrano detiene 8,58%, si propone il mantenimento in attesa della conclusione della procedura di liquidazione e su questo, nella nota integrativa al bilancio 2022, di COSECA liquidazione, si evidenzia che le operazioni previste nel piano liquidatorio sono in via di conclusione e si prevede che nell'anno 2024 venga attuato tutto il piano liquidatorio e quindi venga conclusa la chiusura della liquidazione. Questo è dichiarato dal liquidatore. Poi l'edilizia provinciale grossetana l'EPG, una società a partecipazione pubblica di cui il Comune di Gavorrano detiene il 3,14%

si prevede il mantenimento, si occupa della gestione dell'edilizia residenziale pubblica, svolgendo funzioni di servizio dell'abitare sociale, quindi la ha una funzione sociale. NetSpring di cui il Comune di Capodanno detiene l'1% e si propone il mantenimento, della società a completa partecipazione pubblica. che gestisce in modo coordinato per tutte le partecipate l'innovazione informatica. Quindi, fornisce sia servizi di hardware e di software e consulenze informatiche. Quindi far Maremma si è detto in base all'articolo 26 è esclusa dalla revisione periodica, perché è un GAL. Per quanto riguarda Rama, di cui il Comune di Gavorrano detiene lo 0,93%, è società a partecipazione mista, si propone per l'anno il la cessione della quota. Allora, per quanto riguarda la cessione della quota, è già stata esperita un'asta pubblica che ha avuto esito negativo e conseguentemente, in base all'articolo 24, è stata chiesta la liquidazione in denaro. Ora Rama nel corso dell'anno 2023 ha subito delle modifiche, dal 2022 ha subito delle modifiche perché Rama dal 1 agosto 2010, praticamente conferendo il proprio ramo d'azienda ITM manteneva la gestione, diciamo del patrimonio immobiliare, quindi era una pura società immobiliare, quindi era proprietaria di quelli che sono chiamati impianti funzionali TPL quindi depositi, officine per i mezzi. Con la gara della Regione Toscana che ha visto vincitore, le varie vicissitudini giudiziarie fino all'aggiudicazione del 2021 gli immobili sono ritornati a disposizione da Autolinee toscane, quindi Rama, nel corso del 2023, ha cambiato finalità e ha assunto anche due addetti e fornisce i sistemi, progetta al momento, per fornire dei sistemi digitali per la mobilità in provincia di Grosseto, quindi al momento guardiamo nel corso del 23 e 24 gli sviluppi che avrà la società per poi, eventualmente il prossimo anno, cambiare la destinazione della partecipazione. Al momento non ci sono le condizioni per cambiare, quindi, si conferma la cessione della quota. Grosseto Fiere è società a partecipazione mista, di cui il comune di Gavorrano deteneva lo 0,20% e si era prevista l'alienazione che si è conclusa nel 2023, in data 12 aprile 2023 è stata alienata, come previsto nella scorsa revisione dello scorso anno, l'alienazione al prezzo di 6.000 euro, che son già stati accertati e incassati. Quindi questa è la situazione della revisione al 31 12 2022. Ci sono interventi? posso mettere in votazione"

Dopodiché

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### VISTO:

- il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 ("Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), approvato in attuazione della Legge 124/2015 ("Delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"); il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 ("Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica");
- l'art. 1, comma da 721 a 724, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) che ha modificato alcune disposizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

RICHIAMATO l'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 che disciplina la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ove si prevede: «1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. [...]

- 2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società

partecipate o da altri enti pubblici strumentali;

- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4. 3.

I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4. 4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4. [...]

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9. [...]»;

RILEVATO che, ai sensi del T.U.S.P. (art. 4, comma 1), le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

DATO ATTO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, T.U.S.P. ovvero per:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D. Lgs. n. 50/2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D. Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016;
- f) in alternativa, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, possono essere detenute partecipazioni "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 7 dell'art. 4 del T.U.S.P., sono ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili;

#### PRESO ATTO atto che:

- ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. f), del T.U.S.P., per "partecipazione" si deve intendere la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi» e che una società si considera partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società e partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo pubblico;
- la nozione di società a controllo pubblico risulta dal combinato disposto delle lettere b) ed m) del comma 1 dell'articolo 2 del T.U.S.P.;
- le partecipazioni indirette da considerare ai fini della razionalizzazione, riguardano le società partecipate mediante una società diretta controllata;

#### RICHIAMATI i propri precedenti atti:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 30/11/2017 con la quale è stata approvata, ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P., la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute ,individuando quelle che dovevano essere oggetto di razionalizzazione, ovvero di interventi di dismissione tramite recesso, di fusione, di cessione della quota o messa in liquidazione della società;
- le deliberazioni del Consiglio Comunale n.54/2021, 64/2020, 55/2019, con le qualisono stati approvati gli esiti della revisione straordinaria delle partecipazioni di cui al citato atto n. 119/2017 e la razionalizzazione periodica alla data del 31/12/2017, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 e ss.m m.ii.,

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 30/12/2022 "revisione periodica delle partecipazioni ex art 20 d. lgs 19/08/2016 n. 175 – ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2021 con la quale si decideva il mantenimento di tutte le società partecipate ad eccezione della società Grosseto Fiere s.p.a. per la quale era prevista la vendita delle azioni e RAMA s.p.a. per la quale era prevista la cessione della quota:

DATO ATTO che con il presente provvedimento vengono, sostanzialmente, confermati gli esiti di cui alla ricognizione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 approvata con atto del C.C. n. 55 del 30/11/2017 così come dal prospetto che segue dando atto che l'Ente, ai fini della presente ricognizione, possiede solo partecipazioni dirette al 31/12/2022:

#### Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZION	NOTE
Acquedotto del Fiora Spa	00304790538	1,16%	Mantenimento	
COSECA Srl in liquidazione	81000370536	8,58%	Mantenimento	In attesa della conclusione della procedura di liquidazione
Edilizia Provinciale Grossetana Spa	01311090532	3,14%	Mantenimento	
Net Spring Srl	01206200535	1%	Mantenimento	

RAMA Spa	00081900532	0,93%	Cessione quota	In attesa della liquidazione della quota
FAR Maremma s.c.a.r.l.	01278090533	4,01%	Mantenimento	Esclusa ai sensi art.26, comma 6- bis, del TUSP
Grosseto Fiere S.p.A.	01074240530	0.201%	Vendita azioni	Alienata in data 12/04/2023

DATO ATTO, inoltre, che per quanto concerne le società RAMA Spa si è provveduto, come da determinazione n. 105/2021, ad esperire nell'anno 2021, con esiti negativi, aste pubbliche per alienazione delle quote di partecipazione detenute dall'Ente nelle società in questione;

RILEVATO CHE, successivamente, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 24, c. 5 del D.Lgs 175/2016 è stata chiesta la liquidazione in denaro della quota di partecipazione azionaria dell'Ente relati vamente alle società RAMA Spa e Grosseto Fiere S.p.A rispettivamente con PEC prot. n. 6655 del 05.05.2021 e PEC prot. n. 6654 del 05.05.2021;

#### Rilevata:

- La relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione 2022 della società partecipate dal Comune di Gavorrano allegato della presente deliberazione
- le schede di analisi delle partecipazioni anch'esse allegate unitamente alla relazione tecnica; CONSIDERATO CHE a seguito dell'analisi delle partecipazioni societarie dirette ed indirette di cui all'allegato della presente deliberazione non emergono modifiche alle modalità di gestione dei servizi erogati e dall'attuazione delle indicazioni riportate nel documento non derivano modifiche alle previsioni di bilancio dell'ente né dei suoi equilibri, e che pertanto non risulta necessario il parere dell'Organo di revisione alla luce di quanto disposto dall'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

## **DELIBERA**

- 1. di approvare, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, la ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31/12/2022, secondo le risultanze di cui alle schede allegate alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 2. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- 3. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo alla competente struttura del MEF;
- 4. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;
- 5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs n.267/2000.

#### COMUNE DI GAVORRANO

Provincia di Grosseto

### PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Nº 93/2023

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.LGS. 19/08/2016, N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2022

SERVIZIO: AREA SERVIZI FINANZIARI

# PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.49, 1° comma, e dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n.267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere **Favorevole**.

T . 11						
Eventuali	note	e	prescr	17	101	1.
L / CIICAGII	11000	•	PICECI			

Gavorrano, 19-12-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Viviana Fugazzotto

# COMUNE DI GAVORRANO

Provincia di Grosseto

#### PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Nº 93/2023

# OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.LGS. 19/08/2016, N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2022

# SERVIZIO: AREA SERVIZI FINANZIARI

#### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.49, 1° comma, e dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n.267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere **Favorevole**.

Eventuali note e prescrizioni:

Gavorrano, 19-12-2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI Viviana Fugazzotto

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di delibera sopra riportata;

DATO ATTO che nei confronti della stessa sono stati espressi tutti i pareri prescritti dall'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000, allegati alla presente deliberazione;

RILEVATO che, come indicato in discussione, la soc. Far Maremma è esclusa dalla revisione delle Società partecipate ai sensi dell'art. 26 del Testo Unico;

DATO ATTO che con votazione riportante 8 voti favorevoli e 3 astenuti (Maule, Vitagliano, Asuni) è stato stabilito di togliere dalla deliberazione la ricognizione del Far Maremma in quanto non rientrante nella revisione periodica delle partecipazioni;

Con votazione riportante n. 8 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Maule, Vitagliano, Asuni) espressi dagli 11 consiglieri presenti e votanti

**DELIBERA** 

Di approvare la suddetta proposta di deliberazione con la seguente modifica:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZION	NOTE
Acquedotto del Fiora Spa	00304790538	1,16%	Mantenimento	
COSECA Srl in liquidazione	81000370536	8,58%	Mantenimento	In attesa della conclusione della procedura di liquidazione
Edilizia Provinciale Grossetana Spa	01311090532	3,14%	Mantenimento	
Net Spring Srl	01206200535	1%	Mantenimento	
RAMA Spa	00081900532	0,93%	Cessione quota	In attesa della liquidazione della quota
Grosseto Fiere S.p.A.	01074240530	0.201%	Vendita azioni	Alienata in data 12/04/2023

Di modificare l'allegato

.

Dopo di che,

# IL CONSIGLIO COMUNALE

# RISCONTRATA l'urgenza;

Con ulteriore votazione riportante n. 8 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Maule, Vitagliano, Asuni) espressi dagli 11 consiglieri presenti e votanti, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000

### **DELIBERA**

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Deliberazione CONSIGLIO COMUNALE n. 63 del 22-12-2023

# Approvato e sottoscritto

Il Presidente	Il Segretario Comunale
ULIVIERI STEFANIA	FUGAZZOTTO VIVIANA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune Gavorrano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.